

PERSONE E DIRITTI

ANNO 1, NUMERO 4,
SETTEMBRE/OTTOBRE 2020

DIRITTO AL SOSTEGNO SCOLASTICO: UNA PRONUNCIA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Durante il periodo storico che stiamo attraversando, e con le grandi difficoltà che la scuola si trova a gestire a causa della diffusione del Coronavirus, assume ancora più rilevanza una recente pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che si è espressa ribadendo il diritto al sostegno scolastico di un'alunna con disabilità. La vicenda trae origine dall'impossibilità per una bambina con autismo non verbale di beneficiare di un insegnante di sostegno durante i suoi primi due anni di scuola primaria dal 2010 al 2012. A fronte di tale situazione i genitori della bambina, nel maggio del 2012, decidevano di presentare ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania. Il ricorso era respinto così come la successiva impugnazione della sentenza presso il Consiglio di Stato. I genitori, non ritenendosi garantiti dallo Stato italiano, depositavano quindi un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, ritenendo violato il diritto all'istruzione della figlia, in quanto per due anni scolastici, la stessa non aveva beneficiato del sostegno scolastico e tale comportamento aveva

compromesso per la figlia le possibilità di evoluzione e di integrazione nel sistema scolastico. Lo Stato italiano si difendeva sostenendo che le misure adottate a livello locale fossero in linea con ciò che poteva ragionevolmente essere richiesto alle autorità, date le limitate risorse a loro disposizione.



La Corte, valutate le posizioni delle due parti, sottolineava quanto segue: "in una società democratica, il diritto all'educazione è fondamentale per la realizzazione dei diritti dell'uomo e l'istruzione è uno dei servizi pubblici più importanti in uno Stato moderno". Le norme che si ritenevano violate nel caso presentato alla Corte erano l'articolo 14 (Divieto di discriminazione) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in combinato disposto con l'articolo 2 del Protocollo Addizionale n. 1 alla Con-

venzione (Diritto all'istruzione). Per quanto riguarda il divieto di cui all'articolo 14, la Corte ribadiva testualmente che: "la discriminazione consiste nel trattare in modo diverso, senza una giustificazione oggettiva e ragionevole, persone in situazioni analoghe e che un trattamento differenziale manca di giustificazione obiettiva e ragionevole quando non persegue un 'obiettivo legittimo' o quando non c'è un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito". In particolare era sottolineato che "il modo più appropriato per garantire i principi di universalità e non discriminazione sia " l'istruzione inclusiva, che mira a promuovere pari opportunità per tutti, comprese le persone con disabilità. L'educazione inclusiva è innegabilmente una componente della responsabilità internazionale degli Stati in questo settore". La Corte Europea continuava affermando come le persone con disabilità abbiano il diritto di attendersi "i cambiamenti e gli adattamenti necessari e appropriati per garantire loro il godimento o l'esercizio, sulla base dell'ugua-

Sommario:

Diritto al sostegno scolastico: una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo	1-2
Il silenzio sui Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA).	2
La violenza contro le donne con disabilità.	3
Risorse in rete: Redattore sociale	3
Parliamo di...Chimamanda Ngozi Adichie	4

"in una società democratica, il diritto all'educazione è fondamentale per la realizzazione dei diritti dell'uomo e l'istruzione è uno dei servizi pubblici più importanti in uno Stato moderno"

gianza con gli altri, di tutti i diritti e delle libertà fondamentali". La Corte concludeva ritenendo che la bambina non avesse potuto continuare a frequentare la scuola primaria in condizioni equivalenti a quelle di cui godono gli studenti non disabili, e che la differenza di trattamento fosse dovuta alla sua disabilità rilevando il carattere discriminatorio dell'omessa assistenza all'alunna con disabilità. La discriminazione subita dall'alunna era "particolarmente grave" in quanto "si era verificata nel quadro dell'istruzione

primaria, che fornisce il fondamento dell'istruzione e dell'integrazione sociale e la prima esperienze di convivenza e che è obbligatoria nella maggior parte dei paesi". Di conseguenza si riteneva violato l'art. 14 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 2 del protocollo n.1 della Convenzione. In conseguenza di queste violazioni lo Stato italiano è stato condannato al risarcimento di un danno patrimoniale e un danno morale a favore dei ricorrenti. La pronuncia della Corte europea di cui si sono riportati sinteti-

camente alcuni passaggi, rafforza i diritti delle persone con disabilità. Tanti studenti con disabilità, ancora oggi, non possono accedere all'istruzione in forma paritaria ai propri coetanei e tale comportamento è giustificato adducendo la mancanza di risorse economiche. Tuttavia in questo modo si perde di vista l'interesse primario all'istruzione per ogni minore. Occorrono pertanto politiche adeguate affinché sia eliminata ogni discriminazione.

Luca Massano



IL SILENZIO SUI PIANI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA).

I Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) sono lo strumento previsto dalla nostra normativa per monitorare e superare le barriere architettoniche presenti in un determinato comune e/o territorio. I PEBA, che dovrebbero, da tempo, esser stati adottati da ogni comune e amministrazione tenuta a farlo, sono previsti dalla l. 41/86, art 32, commi 21-22:

21. Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati [...] dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

22. Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione.

La portata dei PEBA è stata poi integrata e ampliata dalla legge 104/92, art. 24, comma 9: "I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41/1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate".

La definizione dei PEBA sarebbe dovuta avvenire, quindi, entro il 1987, diversamente le Regioni avrebbero dovuto commissariare le amministrazioni inadempienti. Purtroppo, però, solo un'esigua minoranza di comuni su tutto il territorio nazionale ha adottato il PEBA (a titolo esemplificativo da un'indagine dell'ANCI Lombardia del 2018 il 94,2% dei comuni ne era sprovvisto), e nono-

stante la previsione di legge non si hanno riscontri di alcun commissariamento per tale inadempienza.

Tale situazione è un preoccupante indice dello stato di attuazione nella città dei diritti costituzionalmente previsti per tutti quei cittadini costretti a una mobilità ridotta a causa di una disabilità. Il fatto che la normativa sui PEBA, dopo oltre trent'anni, continui a essere disattesa su quasi tutto il territorio nazionale testimonia, oltre ad una diffusa situazione d'illegalità, la permanenza di barriere politico/culturali, oltre che architettoniche, profondamente radicate nel nostro paese, in cui, relativamente ad alcuni diritti e ai conseguenti doveri istituzionali, fanno riscontro, troppo spesso, colpevoli inadempienze che si traducono in vere e proprie discriminazioni con gravi, e a volte tragiche, conseguenze sulla vita delle persone.

Domenico Massano

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE CON DISABILITÀ.

Secondo i dati ISTAT 2014, il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni hanno subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. La situazione delle donne con problemi di salute o disabilità è ulteriormente critica: "ha subito violenze fisiche o sessuali il 36% di chi è in cattive condizioni di salute e il 36,6% di chi ha limitazioni gravi". Guardando, poi al rischio di subire stupri o tentati stupri le percentuali raddoppiano: 10% contro il 4,7% delle altre donne.

Sulla base di questi dati, che evidenziano una situazione preoccupante ma poco indagata, nel 2018 l'associazione Differenza Donna e la FISH (Federazione Italiana Superamento Handicap), avevano avviato il Progetto Vera (Violence, Emergence, Recognition and Awareness), un'indagine conoscitiva sul fenomeno della violenza di genere sulle donne con disabilità. Il progetto è terminato nel 2019 ed ha interessato 519 donne con disabilità, un campione sicuramente indicativo seppur parziale. Il 20 novembre ne sono stati presentati i risultati che, secondo i ricercatori, "costituiscono un'importante base di riflessione per approfondire il tema della violenza sulle donne con disabilità, finora ancora troppo poco indagato", mostrando "un quadro per niente rassicurante sul fenomeno della violenza subita".

Dai dati raccolti si rileva, infatti, che oltre ad una percentuale già elevatissi-

ma, il 33% delle intervistate, che ha dichiarato di aver subito una qualche forma di violenza, emergono dalle risposte alle altre domande anche altre forme di violenza subita (violenza psicologica, umiliazioni, insulti, isolamento, ricatto, molestie sessuali, violenza economica, ...), che portano la percentuale delle donne con disabilità vittime di violenza a salire sino al 65,3%: "Ciò ad indicare che molto spesso le donne stesse faticano a riconoscere e definire come "violenza" un atto che le danneggia, se non è di natura strettamente fisica o sessuale". Gli autori delle violenze nella maggior parte dei casi (80%), sono persone vicine alle vittime: partner e/o famigliari nel 51% dei casi, conoscenti nel 21,5% e nel 7,6% di un opera-

tore professionale che assiste la donna con disabilità. In particolare l'associazione Differenza Donna evidenzia come: "accade frequentemente che le donne con disabilità dipendano da intermediari che non sono preparati a riconoscere la violenza, fino ad avere anche terribili casi nei quali sono essi stessi a esercitare la violenza, lasciando la donna senza una via d'uscita". Una situazione drammatica che, anche se sino a oggi quasi ignorata, ultimamente sembra stia entrando nell'agenda politica.

(per ulteriori approfondimenti www.personeediritti.it).

Domenico Massano



RISORSE IN RETE: REDATTORE SOCIALE

Il sito Redattore Sociale, cui si può accedere dal seguente link: <https://www.redattoresociale.it/> svolge una funzione di informazione quotidiana sui temi sociali. Tale iniziativa viene promossa dalla Comunità di Capodarco di Fermo, dal 1966 una delle organizzazioni italiane più attive nell'intervento a favore di persone in difficoltà. La Comunità è diventata sede nazionale del Cnca (Coordinamento nazionale comunità di accoglienza) e nel 1994 organizza il primo seminario di formazione per i giornalisti sui temi del disagio e dell'impegno sociale, intitolato "Redattore Sociale". Promotore principale delle attività è don Vinicio Albanesi. Attraverso il sito si vogliono fornire

notizie e approfondimenti su fatti che vengono riferiti solo alla cronaca nera e/o a minoranze di popolazioni, pur interessando l'intera collettività. Redattore Sociale vuole anche essere il raccordo per tutto ciò che viene prodotto, detto, scritto, realizzato nell'ambito del non profit. Attraverso il menù della prima pagina si può accedere a tutti i contenuti del sito quali il notiziario, le storie, i numeri del giornale, le rubriche, l'opinione, i libri, le banche dati, gli speciali ed il calendario. Le sezioni e rubriche sono organizzate secondo parole chiave e dieci aree tematiche: ambiente, immigrazione, disabilità, non profit, famiglia, economia, salute, giustizia, società, welfare. All'interno del sito internet viene messo a dispo-

sizione degli utenti un notiziario nazionale quotidiano. Possiamo trovare anche le notizie realizzate dalla redazione "Welfare" dell'Agenzia Dire, una delle 6 maggiori agenzie di stampa italiane. Alla maggior parte dei lanci vengono allegati uno o più approfondimenti, tratti da un data-base aggiornato quotidianamente e costituito, tra l'altro, da contenuti multimediali, schede tematiche e statistiche, schede di organizzazioni non profit, articoli tratti da periodici sociali ecc.

Luca Massano

PARLIAMO DI ... CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE

Chimamanda Ngozi Adichie è una scrittrice nigeriana che nel 2005 ha vinto il Commonwealth Writers' Prize per la categoria "First Best Book" con il libro *L'ibisco Viola*. Nel 2012 Adichie è intervenuta sul tema del femminismo per TEDxEuston, con il discorso "Dovremmo essere tutti femministi" ed in seguito pubblica un saggio tratto dal discorso di cui sopra. L'autrice afferma di essere stata chiamata per la prima volta "femminista" durante una discussione con Okuloma, il suo migliore amico. Aveva 14 anni e non sapeva neanche il significato del termine. Racconta che quando un giornalista le consigliò di non definirsi una femminista, perché le femministe sono donne infelici e non riescono a trovare marito, decise di definirsi una "femminista felice". Successivamente un'insegnante nigeriana le disse che si definiva femminista perché era stata corrotta dai libri "occidentali". Dal momento che la docente definiva il femminismo come "non africano", decise di definirsi una "felice femminista africana". Racconta Adichie che ci sono più donne che uomini nel mondo, ma la maggior parte delle

posizioni di potere e prestigio sono occupate da uomini. Il genere come è inteso oggi, specie nella realtà nigeriana, è una grande ingiustizia, per cui bisogna crescere i figli in modo diverso. La scrittrice sostiene che si usa la parola "rispetto" per intendere un atteggiamento che la donna ha verso l'uomo, ma che sovente non è corrisposto. Lodiato le ragazze per la verginità, ma non i ragazzi. L'idea che gli uomini siano esseri selvaggi è quasi accettabile. Insegnamo alle ragazze la vergogna e le cresciamo come se "l'essere femmina" sia un problema. Secondo Adichie ciò che conta di più è il nostro atteggiamento, la nostra mentalità, il valore che diamo al genere. Il genere non è un facile argomento di discussione. Molti uomini non si pongono tale problema ma il genere conta e influenza il nostro modo di vivere. Adichie prosegue la sua argomentazione asserendo che, secondo alcune persone, dire che una donna è subordinata a un uomo dipende dalla nostra cultura, ma la cultura è in continuo cambiamento. La cultura non crea un popolo, il popolo crea una cultura. Se il raggiungimento della piena umanità delle donne non è la nostra cultura, dobbiamo cercare di renderla tale.

Infine conclude il suo discorso dicendo che il suo amico Okuloma aveva ragione quando l'aveva chiamata femminista, perché femminista è una persona che crede nell'uguaglianza sociale, politica ed economica dei sessi.

Lucia Maria Massano



Persone e Diritti è un progetto editoriale che si propone di essere un'opportunità di comunicazione e di approfondimento trasversale, per la promozione di una società inclusiva e basata sul rispetto dei diritti umani".

PERSONE E DIRITTI

Pubblicazione periodica registrata il 29.10.2019 presso il Tribunale di Torino al n. 59

Proprietario e Direttore responsabile

Avv. Michelangelo Massano

Coordinatore editoriale

Dott. Domenico Massano

Redattori

Dott. Domenico Massano

Avv. Luca Massano

Lucia Maria Massano

Stampato in proprio presso la sede legale :
Via Vignale n.6 10132 Torino

Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato e dato la loro disponibilità. Se avete notizie interessanti da pubblicare o quesiti da sottoporre scrivetece al seguente indirizzo mail: personeediritti@gmail.com

www.personeediritti.altervista.org